



PROCEDURA E REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:

Il presente documento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.01.2003, n. 3 ed integrazioni;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola
- D.L. 12 settembre 2013 n°104 convertito in LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

2. FINALITA':

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza;

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI:

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola ed alla irrogazione di sanzioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
E' compito dei responsabili preposti:



- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e tutte le unità del personale ATA.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata al Dirigente con comunicazione protocollata riservata).

Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO HA L'OBBLIGO DI SORVEGLIARE SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO E, NEL CASO, DI SEGNALARE AI PREPOSTI LE VIOLAZIONI. IL PERSONALE CHE VENGA MENO AL PROPRIO DOVERE DI VIGILARE POTRÀ ESSERE SANZIONATO DISCIPLINARMENTE.

4. SANZIONI:

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

- per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7):
da **€ 27.50 a € 275,00** in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto ed irrogare le sanzioni per l'infrazione:
da **€ 220,00 a € 2.200,00**.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) inoltre dovranno rigorosamente rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola. L'inosservanza di questo divieto sarà sanzionato disciplinarmente (la sanzione, obbligatoria, sarà comminata dal Consiglio di Classe applicando il regolamento di disciplina).

5. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI:

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- A.** in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.I.S. "G. Vallauri" Carpi (Mo) verbale N. ____ del ____);
- B.** direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- C.** presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).



L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

6. CONTESTAZIONE VIOLAZIONE DIVIETO FUMO

Art. 2 della Legge 689/81 La violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minore va contestata (da parte dell'incaricato) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando), nonché al Dirigente scolastico che risponde in solido, per conto dell'istituzione da lui rappresentata (culpa in organizzando). **Nel caso in cui l'istituzione scolastica abbia attuato un'adeguata formazione contro il tabagismo, un sistema di vigilanza (nomina preposti) e di informazione (cartelli), i genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.**

7. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO:

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Il verbale è sempre in duplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per la scuola;

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 6 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.

Allegato B: Nomina preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni.

Allegato C: Comunicazione al Prefetto.

Allegato D: Estratto LEGGE 8 novembre 2013, n. 128



Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003 integrato art. 4 D.L. 9-9-13 n°104
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689

Il giorno _____ del mese _____ nell'anno _____ alle ore _____ nei locali interni
o nelle zone esterne di pertinenza dell'I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi, nella sede di:

Via B.Peruzzi _____ n.13

il sottoscritto _____ Preposto all'accertamento e contestazioni delle
infrazioni al divieto di fumo **HA ACCERTATO** che l'alunno/a

Nato/a a _____ e residente a _____
() _____ Via _____ Classe _____

Località - Comune

**HA VIOLATO le disposizioni della Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'Art. 4
LEGGE 8 novembre 2013, n. 128. HA VIOLATO le disposizioni della normativa antifumo in quanto:**

Descrivere il tipo di infrazione. Es.: Utilizzo di sigaretta elettronica nei locali scolastici – Fumo nei locali chiusi o nelle zone esterne di pertinenza della scuola

L'interessato all'atto della contestazione dichiara: -----

Si precisa che in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto è segnalato il divieto di fumo, è stato predisposto il servizio di sorveglianza e sono state pianificate le iniziative didattiche per contrastare il tabagismo.

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55 Euro in quanto violazione semplice
- 110 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

a) in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.P.S.I.A. "G. Vallauri" Carpi (Mo) verbale N. _____ del _____) *N.B. modello scaricabile dal sito Agenzia delle Entrate;*

b) direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dopo il pagamento è necessario portare copia della ricevuta di pagamento a Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Giancarlo Vallauri" via B. Peruzzi 13, 41012 Carpi (MO) Tel. 059 691573 Ufficio Amministrativo.

Trascorsi i suddetti termini se il trasgressore non avrà ottemperato alle prescrizioni il Dirigente Scolastico



trasmetterà un rapporto al Prefetto di MODENA, quale autorità competente per le successive iniziative.

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di MODENA scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE

L'INTERESSATO

Allegato B

Protocollo n°

Carpi

⇒ Al Sig.

OGGETTO: Decreto di nomina preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici

Ai sensi della Procedura e regolamento di sorveglianza sul DIVIETO DI FUMO nelle istituzioni scolastiche dell'Istituto Superiore Statale "I.P.S.I.A. "G. Vallauri" Carpi (Mo) che recepisce le vigenti norme volte alla "Tutela della salute dei non fumatori" ed a contrastare il tabagismo

NOMINO LA S.V.

quale preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque.

In particolare Lei dovrà esercitare la sua funzione in ogni momento della sua permanenza in qualsiasi sede dell'Istituto e dovrà garantire la sorveglianza durante gli intervalli secondo l'allegato calendario.

A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità (tipo) _____ n° _____

In virtù della presente nomina, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

**Il Dirigente Scolastico
Margherita Zanasi**



Allegato C

Comunicazione al Prefetto

Al Sig. PREFETTO DI MODENA

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11 , si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del

_____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'Art. 4 LEGGE 8 novembre 2013, n. 128), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

**Il Dirigente Scolastico
Margherita Zanasi**



Allegato D

LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2013 (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)

Art. 4

Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione».))

((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.))

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione,)) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. ((I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.))



Protocollo n°

Carpi, 05/09/2014

⇒ A tutti gli studenti
⇒ A tutte le famiglie degli studenti

OGGETTO: COMUNICAZIONE SULLA NORMATIVA ANTIFUMO

In relazione all'approvazione di quanto disposto dalla L. 128 – 8 novembre 2013, di conferma del D.L. 104, a partire dal 15 settembre 2014 si applicheranno, improrogabilmente, le sanzioni previste dalla normativa suddetta ai trasgressori. Pertanto gli studenti, onde non incorrere nelle sanzioni pecuniarie, sono invitati ad attenersi al disposto di legge e cioè a non fumare ed a non utilizzare sigarette elettroniche in tutti i locali e le aree esterne delle sedi dell'Istituto. Si fa presente, altresì, che è assolutamente vietato a tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) di uscire dai cancelli dell'Istituto in orario scolastico ed in caso di mancata osservanza del divieto si incorrerà inderogabilmente in una sanzione disciplinare decisa dal Consiglio di Classe.

Per ulteriori chiarimenti si invitano i genitori a prendere visione della **"Procedura e del regolamento di sorveglianza sul divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche"** pubblicato sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Margherita Zanasi

Io sottoscritto/a.....genitore
dell'alunno/a

..... frequentante la classe.....A.S.
2014/15

ho ricevuto la comunicazione con la quale il Dirigente Scolastico informa che a partire dal giorno 15 settembre 2014 applicherà, improrogabilmente, le sanzioni previste dalla normativa antifumo e che è assolutamente vietato a tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) uscire dai cancelli dell'Istituto in



orario scolastico ed in caso di mancata osservanza del divieto si incorrerà inderogabilmente in una sanzione disciplinare decisa dal Consiglio di Classe.

Data..... Firma leggibile di un genitore

Protocollo n°

Carpi,

⇒ A tutti i Docenti
⇒ A tutto il Personale ATA

Si invita tutto il personale scolastico in indirizzo al pieno rispetto del disposto contenuto nella legge 128 del 8 novembre 2013 entrata in vigore: 12/11/2013 (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013):

Art. 4 Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione».))

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione,)) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Il Dirigente Scolastico

DISPONE

che a partire dal giorno 15 settembre 2014 saranno comminate le sanzioni amministrative previste dalla norma di legge e quindi si invita tutto il personale scolastico al rispetto della normativa vigente. Si ricorda che i dipendenti della scuola che non osservino il divieto in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste ed in osservanza al Regolamento disciplinare, potranno essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL.

Si coglie l'occasione per rammentare a tutto il personale scolastico l'OBBLIGO di segnalare al Dirigente Scolastico e/o ai responsabili preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici gli eventuali trasgressori.

Il Dirigente Scolastico

Istituto Professionale di Stato
per l'Industria e l'Artigianato
"Giancarlo Vallauri"
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)



VALLAURI
www.vallauricarpi.it



Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORIO30007
C.F. 81001260363

Margherita Zanasi